

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA GENERALE

DELLE ENTRATE COMUNALI

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO I		CAPO VI
	NORME GENERALI		ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1	Oggetto e scopo del regolamento.	23	Accertamento con adesione - Presupposto.
2	Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.	24	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
3	Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari	25	Preclusione al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del contribuente
4	Aliquote e tariffe.	26	Contraddittorio tra il Comune e l'Ufficio
5	Agevolazioni e rateizzazioni	27	Procedura per l'accertamento con adesione.
6	Forme e gestione.	28	Atto di accertamento con adesione.
7	Attività di verifica e controllo – poteri ispettivi	29	Esito negativo del procedimento
	CAPO II	30	Adempimenti successivi.
	ENTRATE TRIBUTARIE	31	Perfezionamento della definizione.
8	Responsabile.		CAPO VII
9	Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.		SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO
10	Contenzioso tributario.	32	Sanzioni e interessi.
11	Compensazioni	33	Ritardati od omessi versamenti.
12	Acollo	34	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
13	Autotutela.	35	Irrogazione immediata delle sanzioni.
	CAPO III	36	Ravvedimento.
	ENTRATE NON TRIBUTARIE		CAPO VII
14	Responsabile.		VERSAMENTI E RIMBORSI
15	Accertamento delle entrate non tributarie.	37	Modalità dei versamenti - Differimenti.
	CAPO IV	38	Validità dei versamenti dell'imposta.
	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE	39	Rimborsi.
16	Riscossione coattiva.	40	Importi di modesto ammontare.
	CAPO V		CAPO IX
	STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE		NORME FINALI E TRANSITORIE
17	Principi generali	41	Compenso incentivante il personale adetto
18	Informazioni del contribuente	42	Individuazione delle unità organizzative.
19	Conoscenza degli atti e semplificazione	43	Pubblicità del regolamento e degli atti.
20	Motivazione degli atti - contenuti.	44	Entrata in vigore del regolamento e norme abrogate.
21	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.	45	Casi non previsti dal presente regolamento e rinvio dinamico.
22	Interpello del contribuente.		

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali limitatamente alle parti disciplinate dai contratti medesimi salvo quanto disposto dall'art. 11 comma 6.

Art. 3

Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.

2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, tra l'altro:

- vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
- viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del successivo art. 11.

Art. 4

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

Art. 5

Agevolazioni e rateizzazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal consiglio comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.

2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del consiglio comunale.

3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

4. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il responsabile può eccezionalmente consentire il pagamento dilazionato dei tributi, in numero massimo di 8 rate, nel caso in cui gli stessi complessivamente ammontino ad una somma pari o superiori ad € 500,00.

5. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a euro 100,00. Le rate hanno scadenza mensile e scadono l'ultimo giorno del mese.

6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento, alle scadenze concordate a seguito della dilazione maturano interessi legali.

7. La rateizzazione non è consentita in ogni caso quando il richiedente risulta moroso.

8. L'accoglimento delle istanze di rateizzazione è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto di impegno da parte dell'istante a non promuovere ricorso tributario o giudiziario per il tributo o l'entrata oggetto di rateizzazione.

9. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a € 5.000,00, l'ufficio deve richiedere la costituzione di un deposito cauzionale sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

10. Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, fermo restando quanto già previsto in materia di rateazioni, è possibile procedere alla regolarizzazione della posizione debitoria del contribuente, accogliendo anche l'istanza di rateazione relativa a somme dovute in misura ridotta avverso verbali per i quali il titolo non è ancora divenuto definitivo.

11. In presenza di eccezionali situazioni di disagio sociale ed economico, comprovate da adeguata documentazione, il Comune provvede a concedere rateazioni in deroga ai limiti temporali e pecunari previsti dagli articoli del presente regolamento, da valutarsi dalla Giunta Comunale su apposita relazione dei servizi sociali del Comune.

Art. 6 Forme di gestione.

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità tra le diverse possibilità contemplate dalla legislazione.

Art. 7 Attività di verifica e controllo – poteri ispettivi

1. I soggetti responsabili di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti a loro carico, devono utilizzare tutte le risorse ed informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, gli uffici comunali si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

3. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale, relativamente al quale il contribuente può comunicare, entro quindici giorni dal rilascio della copia, osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.

4. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

CAPO II ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 8 Responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi comunali è riservato al "responsabile" dell'area finanziario-contabile.
2. Il designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive.

Art. 9 Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

Art. 10 Contenzioso tributario.

1. Spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, costituire il comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri enti locali, mediante apposita struttura.
4. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati anche i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
5. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

ART. 11

Compensazioni

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione dalla quale risultano:

- a i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- b i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.

2. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

3. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

4. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

5. E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

6. L'istituto della compensazione come disciplinato dal Codice Civile, art. 1241 e seguenti è altresì applicato da ciascun ufficio competente agli ulteriori rapporti di debito/credito di natura non tributaria anche contrattuali..

7. Le istanze di compensazione previste nel presente articolo sono indirizzate al responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al responsabile predetto.

Art. 12

Accollo

1. È consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

Art. 13

Autotutela.

1. Il responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
- b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione

del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare, per tempo, un contenzioso inutile ed oneroso.

4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;

b) evidente errore logico;

c) errore sul presupposto del tributo;

d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

CAPO III ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 14 Responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "responsabile del servizio" specificamente designato.

2. Sono di competenza del responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive ed al contenzioso, fermo restando la competenza degli organi preposti in ordine alla costituzione in giudizio.

3. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dai servizi produttivi, per quelle relative ai servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio o del procedimento ove designato. Questi provvede a disporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

Art. 15
Accertamento delle entrate non tributarie. Sanzioni.

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

3. Alle violazioni delle norme riferite alle entrate non tributarie si applicano le sanzioni previste dalla legge o in mancanza dagli specifici regolamenti comunali.

CAPO IV

RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE

Art. 16
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata, a scelta del responsabile del servizio:

- a) tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Il relativo titolo esecutivo firmato dal responsabile del servizio deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.;
- b) con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

CAPO V

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 17
Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 18
Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 19

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibile dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione debitoria del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica. Il contribuente può comunque presentare tali documenti ed informazioni al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 20

Motivazione degli atti – Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti comunque indicano:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 21

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si è conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 22
Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi sono obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. Il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
- c) la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

3. La risposta del comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non perviene al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

4. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non sono irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non ha ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

6. Competente a gestire la procedura di interpello è il responsabile del servizio tributi o dell'entrata cui l'interpello afferisce, che si avvarrà, se del caso, della consulenza giuridica del Segretario Comunale.

7. Il responsabile ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui ai commi precedenti all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO VI

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 23

Accertamento con adesione – Presupposto.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il responsabile del servizio tributi.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

7. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina in vigore nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto.

Art. 24

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

c) l'espressa menzione che la mancata comparizione, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

3. Il contribuente, fino a cinque giorni prima, può depositare presso l'ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre venti giorni successivi, della data fissata nell'invito.

4. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

5. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, ovvero di atto di accertamento non preceduto da invito a comparire, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

7. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 5, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

8. All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui al comma 2 o di accertamento perde efficacia.

Art. 25

Preclusione al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento con adesione ad iniziativa del contribuente.

2. Se la proposizione del ricorso di cui al precedente comma 1 è successiva all'avvio del procedimento, la stessa comporta rinuncia del contribuente all'istanza proposta e il procedimento per la definizione si conclude.

3. Il contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento di accertamento con adesione, inviando apposita comunicazione scritta e documentata, al responsabile servizi tributi

Art. 26
Contraddittorio tra il Comune e l'ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale.
3. Il Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, al quale viene conferita procura speciale per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato, oppure da soggetto munito di procura notarile generale o speciale.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'ufficio tributi. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
5. L'ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il contribuente stesso, nel quale sarà specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal contribuente, da accludere al fascicolo dell'ufficio.
6. Nel verbale relativo al primo incontro l'ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.
7. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

Art. 27
Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 28
Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 29

Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 26.

3. In caso di esito negativo del procedimento l'ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del contribuente. Peraltro, l'ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal contribuente.

Art. 30

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 38.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia sino all'importo di € 5.000,00.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.

Art.31

Perfezionamento della definizione

1. Il contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve depositare presso l'ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata e gli eventuali documenti comprovanti la prestazione della garanzia.

3. L'ufficio rilascerà al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza. Nel caso di pagamento rateale, in cui sia stato richiesto al contribuente di prestare idonea garanzia, il rilascio di copia dell'atto sarà subordinato all'avvenuta ricezione della documentazione attestante la prestazione della garanzia.

4. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, qualora sia stata scelta la riscossione tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

CAPO VII

SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

Art. 32

Sanzioni e interessi.

1. Per l'omessa o infedele denuncia o dichiarazione trova applicazione la sanzione nei limiti minimi e massimi stabiliti dai singoli ordinamenti tributari, come modificati dagli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e con i criteri dettati dagli artt. 2, 7 e 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Sugli importi dovuti per tributi comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione annua, nella misura pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

5. E' fatta salva l'attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.

Art. 33

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 34

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16 e successive modificazioni)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio tributi.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione contiene l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 35

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17 e successive modificazioni)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 34, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 36

Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 e successive modificazioni)

1. La sanzione è ridotta, se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, hanno avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un quinto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Quando la liquidazione è eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

3. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte del 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

4. Il pagamento della sanzione ridotta è eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

5. Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel capo VI del presente regolamento.

CAPO VIII

VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 37

Modalità dei versamenti - Differimenti.

1. In relazione anche al disposto di cui all'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e per velocizzare le fasi di acquisizione dei tributi, i soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:

- il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- il versamento diretto presso la tesoreria comunale.

2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Il pagamento dei tributi e delle entrate deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 38

Validità dei versamenti dell'imposta.

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 39

Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso al contribuente. Entro lo stesso termine notifica, al contribuente, l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.

4. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria nonché, quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenere risposta.

5. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Art. 40

Importi di modesto ammontare.

1. Ai sensi del combinato disposto degli art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 8,00, gli importi fino a concorrenza dei quali i crediti tributari non sono accertati o non sono effettuati i rimborsi.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. L'importo dovuto a titolo di versamento volontario non è da effettuarsi se pari o inferiore a:

- € 3,00 – ICI;
- € 1,00 – Canone sulla pubblicità (singolo versamento);
- € 1,00 – Diritto sulle pubbliche affissioni e tassari fiuti giornaliera (singolo versamento);

- € 1,00 – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche,
- € 1,00 – Per entrate extratributarie.

4. I sostituti d'imposta, nel caso in cui l'importo delle trattenute mensili complessive ammontino ad una somma pari o inferiore ad € 5,00, potranno versare al Comune le stesse in un'unica soluzione in coincidenza con la scadenza dell'ultima rata.

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

6. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro.

CAPO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

Compenso incentivante al personale addetto

1. Una percentuale corrispondente al 20% del carico complessivo del ruolo riferito all'imposta comunale sugli immobili e relativo agli accertamenti effettuati per evasione parziale e/o totale è destinato ad incentivare il personale addetto all'Ufficio Tributi.

2. Detto importo verrà a comporre il fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. dell'1.4.99, Comparto Regioni- Autonomie locali e sarà ripartito conformemente all'art. 17 del contratto stesso e/o alle specifiche dei contratti successivi.

3. La presente norma trova applicazione per tutti gli accertamenti per evasione totale e/o parziale, anche interscambi, riferiti all'imposta in questione.

Art. 42

Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per quanto riferito al presente regolamento sono il responsabile del servizio tributi e il responsabile del procedimento specificamente designati.

Art. 43

Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 44

Entrata in vigore del regolamento e norme abrogate

(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007 .

2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 45

Casi non previsti dal presente regolamento e rinvio dinamico.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal COMMISSARIO STRAORDINARIO nella seduta del 29/03/2007 con atto n. 41;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 05/04/2007 al 20/04/2007

- è entrato in vigore il.....1° GENNAIO 2007.

Data 23/04/2007

Timbro

F.TO **Il Segretario Comunale**

.....

.....